L'AGEVOLAZIONE PER LE MACCHINE AD ALTA DIGITALIZZAZIONE E INTERCONNESSE CON I SISTEMI AZIENDALI

Il credito d'imposta, il cumulo con altri interventi, gli investimenti agevolabili

UNA GUIDA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

L'interesse degli agricoltori per le tecnologie digitali e per quella che oggi viene chiamata "Agricoltura 4.0" sta crescendo in modo esponenziale. L'Agricoltura 4.0 consiste nell'uso di tecnologie innovative che vanno dall'Internet of Things (IoT) all'uso dell'intelligenza artificiale e della robotica nelle coltivazioni, negli allevamenti e nei processi di trasformazione. L'innovazione permette di rendere più preciso e razionale l'impiego delle macchine e delle altre risorse utilizzate nel ciclo di produzione, come l'acqua per l'irrigazione, i fertilizzanti, gli antiparassitari, gli alimenti per gli animali. I risultati che si ottengono con l'applicazione delle nuove tecnologie sono tangibili in termini di produttività e di qualità dei prodotti oltre che in termini di sostenibilità ambientale.

Un ambito di applicazione dell'agricoltura 4.0 è quello della tracciabilità della filiera. Durante ogni passaggio, dal campo al confezionamento, è possibile raccogliere dati utili a mantenere sotto controllo il processo di produzione. Nella sostanza l'innovazione digitale rappresenta una leva strategica per il settore agroalimentare italiano, in quanto garantisce maggiore competitività a tutta la filiera, dalla produzione in campo alla distribuzione alimentare, passando per la trasformazione.

Il sostegno dello Stato italiano agli "investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese" è arrivato con la legge di bilancio 2017 che ha introdotto l'iper ammortamento. L'intuizione era giusta, ma purtroppo l'intervento andava incontro soltanto alle aziende titolari di reddito d'impresa, escludendo dall'agevolazione pressoché tutte le imprese agricole la cui tassazione è basata sui redditi catastali. Soltanto con la legge di bilancio 2020, che ha convertito l'iper ammortamento in credito d'imposta, le imprese agricole sono diventate a pieno titolo beneficiarie dell'intervento dello Stato per lo sviluppo tecnologico. Di ciò dobbiamo attribuire merito a Confagricoltura che, con tenacia e contro ogni remora, ha perseguito l'obiettivo e raggiunto un risultato molto importante per il settore e anche per l'intera filiera agroalimentare.

Il credito d'imposta "Industria 4.0" - che noi ora chiamiamo anche "Agricoltura 4.0"- con l'ultima legge di bilancio (anno 2021) è stato ulteriormente rafforzato e reso ancora più conveniente. Inoltre esso rappresenta uno dei capitoli del cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato nei giorni scorsi dal Governo e trasmesso a Bruxelles al fine di ottenere le risorse del Recovery fund.

Senza la presunzione di essere esaustivi su un argomento particolarmente complesso, al fine di fornire qualche elemento in più di chiarezza, abbiamo cercato in queste pagine di riassumere le norme in vigore e le circolari divulgate dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle agevolazioni in parola.

In ogni caso suggeriamo alle aziende che intendono fruire del credito d'imposta Agricoltura 4.0 di consultarsi con gli esperti fiscali di Confagricoltura e, per i necessari chiarimenti di ordine tecnologico, di rapportarsi con tecnici (ingegneri e periti industriali) specializzati sulla materia oltre che con le case costruttrici. La giusta classificazione dei beni strumentali rappresenta infatti un passaggio fondamentale per la corretta applicazione dell'agevolazione.

Il credito d'imposta

L'AGEVOLAZIONE, GLI INVESTIMENTI, I BENEFICIARI

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019 art.1 co. 184-197) ha cambiato le regole dell'agevolazione definita "super-iper ammortamento" stabilendo che, dal 2020, per gli investimenti in beni strumentali è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 ha rafforzato la misura, aumentando le percentuali dell'agevolazione e riducendo i tempi di utilizzo. Le due norme inoltre trovano un momento di sovrapposizione tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2020, rispetto al quale il beneficiario può scegliere il regime più conveniente, anche se nel merito non c'è un'indicazione precisa da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per chiarezza di esposizione passiamo in rassegna i due regimi agevolativi.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 01.01.2020 – 31.12.2020 (O 30.06.2021) LEGGE DI BILANCIO 2020

PERIODO DI VALIDITÀ E BENEFICIARI

Gli investimenti agevolabili con le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 sono quelli sostenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l'ordine e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto.
Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal tipo di attività svolta, dalla dimensione e dal regime fiscale.
La possibilità di beneficiare del credito è espressamente subordinata anche alle seguenti condizioni:
- il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In caso di irregolarità, l'Agenzia delle Entrate procederà al recupero dell'importo compensato, maggiorato di interessi e sanzioni, con eventuali conseguenze in tema di responsabilità di carattere civile, penale e amministrativa.
Il beneficio può essere perso anche nel caso di cessione dei beni agevolati oppure di destinazione a strutture estere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisto se non si effettuano altri investimenti sostitutivi.

ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

L'entità del credito d'imposta varia a seconda del tipo di beni.
Gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi "generici" strumentali all'attività possono vantare un credito d'imposta del 6% del costo, con limite massimo dell'investimento di 2 milioni di euro. Sono esclusi: veicoli e altri mezzi di trasporto; beni con coefficienti di ammortamento inferiori a 6,5%; fabbricati e costruzioni.
- Investimenti in beni strumentali materiali – industria 4.0

Gli investimenti in beni materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0), strumentali all'attività (di cui alla Tabella A allegata alla Legge n. 232 del 11/12/2016) possono vantare un credito d'imposta pari al 40% del costo per investimenti nel limite massimo di 2,5 milioni di euro, o al 20% del costo, per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro.
Ad esempio, se un'impresa ha acquistato nel 2020 un bene materiale nuovo di costo pari a € 100.000 + IVA, il credito d'imposta spettante è € 100.000 x 40% = € 40.000. Ipotizzando che l'entrata in funzione e l'interconnessione si realizzino nel 2020, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di € 8.000 ciascuna (40.000 / 5), a decorrere dal 2021 (€ 8.000 dall'1.1.2021, € 8.000 nel 2022 e così via fino al 2025).
Gli investimenti in beni strumentali immateriali nuovi – industria 4.0 – , strumentali per l'attività d'impresa, di cui alla Tabella B allegata alla L. n. 232 del 11/12/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni) possono vantare un credito d'imposta pari al 15% del costo, con limite massimo agli investimenti di 700.000 euro.

Legge di bilancio 2020 – Schema del credito d'imposta

TIPO DI INVESTIMENTO	CREDITO DI IMPOSTA	LIMITE MASSIMO DI INVESTIMENTO	NUMERO RATE ANNUALI
Beni strumentali "generici", diversi da quelli elencati nelle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016	6%	2 milioni di euro	5
Beni strumentali materiali elencati alla Tabella A allegata alla Legge n.232/2016	40% 20%	2,5 milioni di euro 2,5 milioni, fino a 10 milioni	5
Beni strumentali immateriali elencati alla Tabella B allegata alla Legge n. 232/2016	15%	700.000 euro	3

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione, per i beni strumentali "generici", o dell'interconnessione per i beni strumentali con caratteristiche di cui alle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016.

L'utilizzo in compensazione avviene in quote annuali di pari importo differenziate in base alla tipologia di investimento:

- 3 quote annuali, per gli investimenti in beni strumentali immateriali di cui alla Tabella B
- 5 quote annuali, per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui alla Tabella A e per i beni strumentali "generici".

Se non è possibile utilizzare l'intera quota annuale del credito, questa si sommerà alla quota disponibile nell'anno successivo ed anche oltre il periodo minimo di spendita del credito (5, 3 o 1 anno). Questa è la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021.

Qualora il bene sia entrato in funzione / interconnesso nel 2020, il credito è utilizzabile dal 1° gennaio 2021, in compensazione di contributi, ritenute, IVA, imposte dirette, ecc.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 16.11.2020 – 31.12.2021 (O 30.06.2022) LEGGE DI BILANCIO 2021

La Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, all'art. 1, commi 1051 -1065) ha riproposto l'agevolazione per gli anni 2021 e 2022, con alcune regole di maggior favore quali:

- l'utilizzo in compensazione in 3 quote annuali (o in un'unica soluzione nel caso di beni "generici" per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5.000.000) e con decorrenza già dall'anno in cui avviene l'entrata in funzione/l'interconnessione dei beni;
- aliquote del credito d'imposta più elevate, come si può vedere nella tabella che segue in cui sono riportate le condizioni dell'agevolazione, suddivise per tipologia di beni e sulla base del periodo di fruizione della misura.

L'utilizzo in compensazione con le nuove diposizioni è accelerato e anticipato rispetto a quello previsto dalla Finanziaria 2020. Infatti, l'utilizzo va effettuato in 3 quote annuali, a decorrere dall'anno in cui interviene l'entrata in funzione, per i beni "generici" o l'interconnessione, per i beni "Industria 4.0" di cui alla Tabelle A e B. Per i soli beni "generici", l'utilizzo può avvenire in un'unica quota nell'anno dell'entrata in funzione per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5.000.000.

Pertanto, qualora il bene sia entrato in funzione o interconnesso nel 2021 il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.

Nel caso di leasing il credito d'imposta va calcolato sull'importo dell'investimento risultante dal contratto.

Legge di bilancio 2021 – Schema del credito d'imposta

BENI STRUMENTALI "GENERICI" NUOVI	
Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.06.2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)	Investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.06.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)
Credito d'imposta = 10% del costo	6% del costo
Limite massimo costi ammissibili = € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

BENI STRUMENTALI MATERIALI NUOVI "INDUSTRIA 4.0" TABELLA A		
Importo investimento	Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.06.2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)	Investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.06.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	Credito d'imposta = 50% del costo	Credito d'imposta = 40% del costo
Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	Credito d'imposta = 30% del costo	Credito d'imposta = 20% del costo
Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	Credito d'imposta = 10% del costo	Credito d'imposta = 10% del costo
Limite massimo costi ammissibili = € 20.000.000 per ciascun periodo		

BENI STRUMENTALI IMMATERIALI NUOVI "INDUSTRIA 4.0" TABELLA B
Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2022 (o entro 30.06.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)
Credito d'imposta = 20% del costo
Limite massimo costi ammissibili = € 1.000.00

OBBLIGHI DOCUMENTALI

I contribuenti sono obbligati, pena la revoca del contributo, a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa. Le fatture e gli altri documenti (ordine, contratto, Documento Di Trasporto, contratto di leasing, bonifici bancari) relativi all'acquisizione dei beni devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa, con la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019" oppure "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"
L'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia riportata la dicitura, ha chiarito che l'omissione può essere sanata prima dell'inizio delle attività del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso le seguenti modalità:
- nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale della fattura, con scritta indelebile anche mediante l'utilizzo di apposito timbro;
- nel caso di fattura elettronica il beneficiario può stampare il documento apponendovi la dicitura in maniera indelebile.
Inoltre, il credito d'imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che i requisiti del bene strumentale 4.0 e l'interconnessione devono essere certificati con una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o con un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il costo unitario di acquisizione è uguale o superiore a 300.000 euro. Si evidenzia che con la legge n. 178/2020 è stato previsto che la perizia debba essere asseverata.
Per i beni di costo unitario inferiore la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante che deve attestare il possesso del bene delle caratteristiche previste dalle disposizioni "industria 4.0" e l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale.
Un punto controverso è quello riguardante la data dell'interconnessione e della perizia necessaria per investimenti oltre 300mila euro. Nel caso non vi sia la certezza giuridica della data, c'è il rischio che l'Agenzia delle Entrate faccia slittare di un anno la possibilità di beneficiare del credito. Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, si consiglia di attribuire la data certa alla perizia mediante giuramento della stessa oppure a mezzo posta elettronica certificata e, a titolo prudenziale, di scegliere tale modalità anche nel caso di autocertificazione.

Dovrà inoltre essere inviata comunicazione al Mise relativamente ai crediti d'imposta, i cui termini e modalità non sono ancora stati definiti.

SOCIETÀ E CREDITO D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di trasferire il credito d'imposta maturato in capo alle società di persone ai soci della medesima con riferimento agli investimenti nel Mezzogiorno. Si è dell'avviso che detti principi siano applicabili anche al credito 4.0. In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che le società possono imputare ai soci il credito non utilizzato, anno per anno, evidenziandolo nella dichiarazione dei redditi e che i soci possono effettuare le compensazioni solo dopo averlo riportato nella dichiarazione dei redditi personale.

Codici tributo per la compensazione nel modello f24

6932	Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi "generici" (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016)
6933	Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla Legge n. 232/2016
6934	Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla Legge n. 232/2016
6935	Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi "generici" (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016)
6936	Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla Legge n. 232/2016
6937	Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla Legge n. 232/2016

Il cumulo con altri interventi

La norma relativa al credito d'imposta prevede la cumulabilità con altri aiuti nel limite massimo del costo sostenuto per l'investimento. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo. Vediamo quindi quali sono le possibilità di cumulare il credito d'imposta con altri aiuti a sostegno degli investimenti in agricoltura.

PIANO DI SVILUPPO RURALE

A seguito di specifica richiesta i Servizi della Commissione UE hanno chiarito che la percentuale di agevolazione concessa sottoforma di credito d'imposta, sommata alla percentuale di contributo prevista dal bando per l'intervento PSR, deve rispettare il massimale fissato dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 per il tipo di intervento PSR. Ad esempio: nel caso di intervento "giovani in pianura" il contributo PSR previsto da bando è pari al 50%, il contributo massimo di cui allegato II al Reg. 1305/2013 è del 60%, il credito d'imposta spetterebbe per il 40%, quindi il beneficiario può ancora usufruire del credito per il 10%. Le Regioni, che gestiscono il PSR, hanno dovuto adeguarsi al parere rilasciato dagli uffici di Bruxelles, ma non si esclude un riesame della questione.

OCM VINO

Non c'è una espressione ufficiale come quella citata per il PSR. Trattandosi però di interventi dell'Unione Europea per molti aspetti equiparabili al PSR, si ritiene prudente operare con le stesse modalità, cioè limitare il cumulo tra il credito d'imposta e gli interventi dell'OCM vino nel limite dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti UE.

BANDO ISI

Con riferimento al bando ISI Agricoltura 2019-2020 l'Inail ha precisato che le due agevolazioni sono cumulabili, perciò un'impresa agricola può usufruire per le medesime spese sia del finanziamento INAIL che del credito d'imposta industria 4.0, sempre nei limiti dell'ammontare della spesa sostenuta.

NUOVA SABATINI

È ammesso il cumulo tra le due agevolazioni, sempre alla condizione che esso "non porti al superamento del costo sostenuto".

I beni 4.0

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI STRUMENTALI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE A ELEVATISSIMA TECNOLOGIA, INTERCONNESSI

Le disposizioni e i documenti principali a cui fare riferimento per poter classificare un bene materiale o immateriale ai fini del credito d'imposta Impresa 4.0/Agricoltura 4.0 sono i seguenti:

- **Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232** (Legge di bilancio 2017) – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"
- **Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232** (Legge di bilancio 2017) – Beni immateriali (*software,* sistemi e *system integration,* piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".
- **Circolare N.4/E del 30/03/2017** dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico
- **Circolare 23 maggio 2018, n. 177355** del Ministero dello Sviluppo Economico
- **Risposta ad interpello trattrice agricola n. 265 del 19 aprile 2021** dell'Agenzia delle Entrate (con integrazione del Mise)
- **Prassi di Riferimento UNI/PdR 91:2020** - "Linee guida per l'interpretazione **dei requisiti cui agli allegati A e B della legge 232/2016 per l'Agricoltura 4.0 e** di Agricoltura di precisione"

Detti documenti sono tutti scaricabili sul sito di Confagricoltura Veneto: www.confagricolturaveneto.it

Per quanto riguarda le macchine agricole l'attenzione va posta anzitutto all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) linea d'azione: **1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.**

Tale linea d'azione 1 si articola in 12 punti comprendendo varie macchine ed impianti tecnologici. Il punto 11 dell'elenco, integrato con la precisazione contenuta nella Circolare N. 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Mise riporta:

Punto 11: macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l'agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole portate, trainate e semoventi che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all'utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni).

Per tutti gli impianti e le macchine elencati nei suddetti punti (quindi anche per le macchine agricole di cui al punto 11) l'allegato A

prevede che devono essere presenti obbligatoriamente le seguenti 5 caratteristiche:

1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

LA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEGLI INVESTIMENTI 4.0

Come già accennato è necessario che i soggetti beneficiari del credito d'imposta producano una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dalle norme citate.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). È consigliabile munirsi dell'apposita perizia del tecnico qualificato anche per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, attesa la verifica tecnica del rispetto delle caratteristiche tecnologiche richieste.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 265 del 19 aprile 2021 sui **requisiti di una trattrice agricola e di un carro botte**

Sul tema dei requisiti delle trattrici agricole di recente è intervenuta ancora l'Agenzia delle Entrate, con una risposta ad un interpello. Con riferimento alle norme precedentemente citate, secondo l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, i mezzi descritti, avendo le seguenti caratteristiche: controllo per mezzo di monitor; controllo funzioni macchina; guida satellitare; documentazione agronomica; interconnessione ai sistemi informatici aziendali; integrazione automatizzata con possibilità di controllo in tempo reale; interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva; interconnessione e programmazione con possibilità della macchina di scambiare i dati con un programma esterno ha espresso parere favorevole per il credito d'imposta del 50%. Tuttavia la risposta all'interpello precisa che qualora l'interconnessione e l'integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica o semiautomatica, devono essere rispettate le precisazioni contenute nella circolare n. 177355/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi i requisiti di interconnessione e di integrazione per le "macchine mobili" possono essere soddisfatti mediante la guida automatica o semiautomatica qualora i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento (ad esempio, sterzata, velocità, arresto). Non soddisfano tale caratteristica quei sistemi che possono inibire esclusivamente l'accensione o lo spegnimento del mezzo. Con riguardo al carro-botte, lo scambio dati bidirezionale, gestito attraverso uno smartphone che consente lo scambio dati tra una piattaforma cloud e il controller interconnesso wireless e dotato di software in grado di acquisire i dati della macchina (pressione pneumatici, olio, posizione saracinesche, tensione batteria ecc.) e attuare comandi, può considerarsi idoneo al soddisfacimento delle caratteristiche tecniche richieste.
Sul possibile uso combinato di macchina trattrice ed operatrice, nell'ambito del quale i "lavori" inerenti al processo di produzione sono svolti dalle macchine operatrici, il Ministero ha evidenziato che la combinazione degli elementi trattrice/operatrice/i, in alcuni casi, può assumere una configurazione più simile ad una macchina (trattrice) con attrezzature (operatrici), dove i requisiti sono soddisfatti dall'assieme. In questo caso le caratteristiche di interconnessione ed integrazione possono venire assolte dalla trattrice; mentre lo scambio dati con le operatrici è affidato a comunicazioni per lo più di tipo seriale, basato su protocolli standardizzati